

Modello 770/2023

REDDITI ANNO 2022 ANALISI DELLE NOVITÀ

a cura di:

Ezia FORLEO

Componente del Centro Studi ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro





Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 25954 del 27 gennaio 2023, è stato approvato il modello 770/2023, relativo all'anno di imposta 2022, con annesse istruzioni ai fini della corretta compilazione. Con il provvedimento n. 44911 del 16 febbraio 2023 sono state approvate anche le relative specifiche tecniche.

Il termine dell'invio, da effettuare esclusivamente in via telematica, è fissato al 31 ottobre 2023.

Modalità di predisposizione

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi, e redditi di captale;
- locazioni brevi;
- somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi;
- somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
- somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
- somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

La dichiarazione si compone di un frontespizio e di quadri staccati.

FRONTESPIZIO

Nella prima facciata con l'informativa privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Nella seconda facciata, con i riquadri: tipo dichiarazione, dati del sostituto d'imposta, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica riservato all'incaricato e apposizione del visto di conformità riservato al C.A.F o al professionista.

I quadri staccati sono i seguenti:

QUADRO SF: relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti. QUADRO SG: relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla

QUADRO SG: relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.

QUADRO SH: relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.





QUADRO SI: relativo ai riepiloghi degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2022.

QUADRO SK: relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti.

QUADRO SL: relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto.

QUADRO SM: relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

QUADRO SO: relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze e dalle società fiduciarie per indicare i dati utili alla liquidazione delle imposte sul valore degli immobili all'estero.

QUADRO SP: relativo alle ritenute operate sui titoli atipici.

QUADRO SQ: relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

QUADRO SS: relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello della dichiarazione.

QUADRO DI: relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore.

QUADRO ST: concernete le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.

QUADRO SV: relativo alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti.

QUADRO SX: relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate.

QUADRO SY: relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010. Viene anche utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il riquadro redazione della dichiarazione contiene i campi:

- 1. Tipologia invio: da compilare con il codice "1" se il sostituto opta per trasmettere in un unico flusso i diversi redditi (di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di capitali, di locazione breve, redditi diversi) o con il codice "2" se il sostituto opta per inviare separatamente i dati relativi ai suddetti redditi. In tale ultimo caso il sostituto potrà effettuare invii separati anche senza servirsi dell'ausilio di un altro soggetto incaricato.
- 2. Quadri compilati e ritenute operate: da utilizzare per indicare i quadri compilati ed






il flusso trasmesso.

- **3. "Incaricato in gestione separata"** che dovrà essere barrata dall'intermediario qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e voglia trasmettere i dati separatamente in più flussi previa indicazione del codice "2" nella casella tipologia di invio.
- **4. Gestione separata:** la sezione viene compilata solo nel caso si sia optato per il codice "2" nella casella tipologia di invio e si voglia inviare la dichiarazione in più flussi. In tal caso esiste l'obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto incaricato dell'invio del flusso separato con i relativi redditi che andrà a trasmettere e se è il sostituto ad effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato, dovrà barrare la casella sostituto ed indicare i redditi per i quali provvede all'invio.

Attenzione. Le istruzioni precisano che l'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.



Dalle istruzioni appare chiaro come si possono verificare vari casi di invio per i quali riportiamo alcuni esempi

Esempio n. 1

Il sostituto ha effettuato ritenute di lavoro dipendente e di lavoro autonomo ed opta per la gestione separata (invio in due flussi) servendosi degli intermediari Rossi (per il lavoro dipendente) e Bianchi (per il lavoro autonomo).

1° invio. Il Sig. Rossi deve barrare la casella tipologia di invio con il codice "2", indicare come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente, barrare la casella incaricato in gestione separata ed indicare il codice fiscale del Sig. Bianchi quale altro incaricato con la tipologia di reddito lavoro autonomo che andrà a trasmettere.

2º invio. Il Sig. Bianchi deve barrare la casella tipologia di invio con il codice "2", indicare come tipologia di reddito quello di lavoro autonomo, barrare la casella incaricato in gestione separata ed indicare il codice fiscale dell'intermediario Rossi con la tipologia di reddito lavoro dipendente che andrà a trasmettere.





Esempio n. 2

Il sostituto decide di provvedere in maniera autonoma agli invii, spacchettandoli:

1º invio. Il sostituto indica il codice "2" nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente e nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella autonomo.

2º invio. Nel secondo invio, il sostituto indica il codice "2" nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro autonomo e nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella dipendente.

Esempio n. 3

Il sostituto decide di inviare in maniera autonoma il flusso di lavoro dipendente e tramite l'intermediario Bianchi il flusso di lavoro autonomo.

1º invio. Il sostituto indica il codice "2" nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente, inserisce il codice fiscale dell'intermediario incaricato e barra la casella autonomo.

2º invio. L'intermediario incaricato, indica il codice 2 come tipologia di invio, barra la casella autonomo e barra anche la casella incaricato in gestione separata.

Nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella dipendente.

Attenzione: Nel caso in cui si abbiano sia ritenute su redditi da lavoro dipendente che ritenute su redditi da lavoro autonomo, il flusso locazioni va inviato necessariamente unito a quello autonomo.

Pertanto, in presenza dei tre redditi, il modello andrà inviato nel seguente modo:

Unico flusso: dipendente, autonomo e locazioni.

Due flussi:

• 1° invio: dipendente;

• 2º invio: autonomo e locazioni.

Il sostituto non potrà mai inviare un flusso dipendente e locazioni e altro invio con solo flusso autonomo, né può inviare un flusso dipendente e autonomo e altro invio con flusso locazioni.

Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro autonomo il modello 770 può essere inviato nel seguente modo:

Unico flusso: dipendente e locazioni;

Due flussi:

• 1° invio: locazioni;

• 2° invio: dipendente.

Sempre nella sezione "redazione della dichiarazione" troviamo il campo casi di non





trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX, da compilare:

- con il codice "1" se si tratta di Amministrazioni dello Stato che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV ed SX;
- con il codice "2" nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2022 e che, di conseguenza, non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST ed SV.

COME VENGONO ESPOSTI I DATI

Gli importi relativi ai dati fiscali devono essere esposti in euro con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Dagli esempi riportati nelle istruzioni si evince che, se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, l'arrotondamento deve essere effettuato per eccesso. Ad esempio, 49,405 diventa 49,41; 89,303 diventa 89,30; 75,807 diventa 75,81.

SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE IL MODELLO

Novità: nel rimandare alle istruzioni circa l'elenco dei soggetti tenuti alla presentazione del modello, si sottolinea la presenza della nuova figura del "curatore della liquidazione giudiziale". Di conseguenza in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto che non comportano la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, la dichiarazione deve essere presentata dal curatore della liquidazione giudiziale, figura che si aggiunge a quelle preesistenti di liquidatore, curatore fallimentare e commissario liquidatore.

QUADRO ST

Il quadro ST si compone di 4 sezioni di cui seguono le istruzioni.

Sezione 1

La **sezione I** viene utilizzata per esporre i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive, in particolare:

- e ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2022, comprese quelle sulle somme corrisposte entro il 12 gennaio 2023, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2023;
- ritenute effettuate a titolo di acconto e saldo Irpef, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2022;
- imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2022 per l'acconto sulle rivalutazioni del Tfr;
- imposte sostitutive operate e versate entro il 16 febbraio 2023 per il saldo sulle rivalutazioni del Tfr;
- imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconto sulla cedolare secca delle locazioni a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2022;





- ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- versamenti effettuati in ritardo con ravvedimento operoso riferiti al 2022 ma effettuati entro il termine di presentazione del modello 770/2023;
- trattamento integrativo e ulteriore detrazione non dovuti e restituiti in sede di conguaglio di fine anno.



La colonna 1 riguarda il periodo di riferimento per ogni importo trattenuto. Se non indicato diversamente, si tratta del mese e dell'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo (anche nel caso in cui si tratti di ravvedimento operoso).

- Con l'avvertenza che:
 - Nel caso in cui i versamenti sono stati effettuati alle date previste, nel campo 10 andrà indicato il codice "A" e nel punto 14 la data di versamento;
 - Nel caso di somme corrisposte entro il 12 gennaio 2023 e riferite al 2022, nel campo 1 deve essere indicato il periodo convenzionale 12/2022 e al punto 10 andrà indicato il codice "B";
 - Nel caso in cui il sostituto ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nei mesi di gennaio e/o febbraio 2023, deve essere indicato nel campo 1 il periodo convenzionale 12/2022 e nel campo 10 andranno indicati rispettivamente i codici "D" ed "E;
 - Per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sul TFR relativa al 2022, effettuato entro il 16 febbraio 2023, andrà indicato come periodo di riferimento 12/2022 (codice tributo 1713);
 - Per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
 - Per le somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, andrà indicato il mese di chiusura dell'esercizio;
 - Nel caso di somme (diverse dalle precedenti) per le quali la data di versamento





è espressamente richiesta dalla norma, va indicato il mese dell'obbligo di effettuazione del versamento.

La **colonna 2** riguarda l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi trattenuti e versati a seguito della scelta di rateizzare da parte del soggetto che fruisce dell'assistenza fiscale, al netto degli interessi per incapienza della retribuzione che poi andranno evidenziati nella colonna 8;
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni del TFR, nonché sulla cedolare secca per locazioni;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- del trattamento integrativo di cui al D.L. 3/2020 che il sostituto ha provveduto a recuperare e a riversare all'erario con il codice tributo 1701;
- dell' Irpef recuperato a rate dal sostituto nel corso del 2022 ma riferito al 2021 evidenziato con i codici tributo 1066 ovvero 103E.

Nella **colonna 6** vanno indicati i crediti di imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute ed esposti nella colonna ritenute del quadro RU del modello unico.

Nella colonna 7 deve essere indicato l'importo corrispondente alla colonna "importi a debito versati" desunto dal modello F24 comprensivo di eventuali interessi indicati nella successiva colonna 8.

Nella colonna 8 andranno evidenziati gli interessi trattenuti al soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale ma con retribuzione incapiente, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento operoso.

Nel caso in cui l'importo evidenziato nella colonna 7 è a seguito di ravvedimento operoso, deve essere barrata la casella della colonna 9;

La **colonna 10** contiene le note che seguono:

- se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
 se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2022 erogati entro il 12 gennaio 2023;
 nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2022, erogata al la-

- C nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2022, erogata al lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;
 D se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nel mese di gennaio 2023;
 E se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nel mese di febbraio 2023;
 F se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell'art. 8 decreto legge ottobre 2019, n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156;
 G se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.l.gs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388:
- della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998;
- se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;





- L se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
- N se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni prelevato dal sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;

 P – se il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell'anno in corso (2022), ma pertinente l'anno precedente (2021);

 se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;

T – Se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2022 dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, qualora sia stato raggiunto l'importo stabilito al comma 2-bis dell'art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall'art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232;

U – Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre 2022 dal condominio in qualità di sostituto d'imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, ritenute per le quali sussiste l'obbligo di versamento rispettivamente entro il 30 giugno 2022, entro il 20 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al comma 2-bis dell'art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall'art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232;

Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte;

Novità: all'elenco dello scorso anno si sono aggiunti tre nuovi codici numerici:

- 1 se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 17 ottobre 2022 (articolo 1, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
- 2 Se il versamento si riferisce ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi del comma 6-quater dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022). I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
- 3 Še il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022 ai sensi dell'articolo 22bis, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).

Qualora il 16 febbraio 2023 il sostituto abbia effettuato in F24 un pagamento unico con codice tributo 1001 e periodo 12/2022, con riferimento:

- Sia a ritenute di competenza 2022 operate sugli stipendi erogati entro il 12 gennaio 2023;
- Che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2023, deve avere cura di compilare un unico rigo in ST inserendo nel punto 10 le note B e D.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il codice tributo;

Nella **colonna 14** deve essere indicata la data di versamento con modalità particolari di esposizione per le operazioni straordinarie e per le successioni per le quali si rimanda





alle istruzioni.

Dallo scorso anno attraverso le **caselle 15 e 16** sono state introdotte due sottosezioni riguardanti le sospensive covid da compilare a cura dei sostituti d'imposta.

Novità: quest'anno la sottosezione non contiene più il riferimento al Covid ma riporta la denominazione generica di sospensione e deve essere compilata dai sostituti d'imposta che:

- 1. non hanno effettuato, in tutto o in parte i versamenti nel corso del 2020, ed hanno scelto di effettuare tali versamenti in forma rateale anche nel corso del 2022 avvalendosi delle disposizioni di sospensione previste durante il periodo emergenziale indicando al punto 15 secondo le istruzioni che seguono nei codici da 1 a 12
- 1 Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall'allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 1 commi 1 e 2 del DM 24/2/2020 e dall'art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 62, comma 5, del DL n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. b) del DL n. 34/2020 e dall'art. 97 del DL n. 104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 2 Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall'allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, non ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 1 comma 3 del DM 24/2/2020, dall'art. 61 comma 3 e dall'art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020. per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 4, e dall'art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) del D.L. n. 34/2020, e dall'art. 97 del D.L. n. 104/2020. Indicare in colonna 2 la somma inerente alle ritenute che non sono state operate. (SOLO PRIMA SEZIONE).
- 3 Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall'art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le imprese del settore turistico alberghiero) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.04.2020, come previsto dall'art. 61, comma 1 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 4, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n. 1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 97 del D.L. n. 104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE).
- 4 Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall'art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le federazioni sportive nazionali) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.06.2020, come previsto dall'art. 61, comma 5 (primo periodo) del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 5 (secondo periodo), D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 5 Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell'anno di imposta 2019) su tutto il territorio nazionale ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 08.03.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 D.L. n.104/2020 (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 6 Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal il 01.04.2020 al 31.05.2020 come previsto dall'art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 23/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 18, comma 7 del D.L. n. 23/2020, dall'art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 7 Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.11.2020 al 30.11.2020 come disposto dall'art. 7 del DL n. 149/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-ter del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 8 -Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.12.2020 al 31.12.2020 come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 157/2020. Per le quali è stata





- disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-quater del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 9 Se il sostituto di imposta, appartenente al settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 30.04.2020 al 15.07.2020, come previsto dall'art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 ovvero rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di 07.2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 10 Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2020, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall'art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall'art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 11 Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprendendole tra i versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)
- 12 Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)
 - 2. non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti nel 2021 e/o 2022 relativamente a federazioni sportive/enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nonché soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo che hanno subito restrizioni a causa dell'influenza aviaria e della peste suina africana secondo le istruzioni che seguono nei codici da 13 a 15:
- 13 Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute nell'anno 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall'art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall'art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 14 Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dall'art. 1, comma 923 della Legge n. 234/2021, dall'articolo 7, comma 3-bis, del D.L. n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 34/2022, dall'articolo 39, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, dall'articolo 13 del D.L. n. 176/2022. I versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023 (art. 1, comma 160, Legge 29/12/2022 n. 197). (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).
- 15 Se il sostituto di imposta che svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, ha operato ritenute e trattenute relative al mese di dicembre 2021 ovvero relative alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e prorogati al 31 luglio 2022 come previsto dal comma 6-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).






Nel punto 16 deve essere indicato l'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù del codice identificativo riportato nel punto 15.

Una novità è rappresentata dalla nota 16 riferita ai sostituti d'imposta che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola d'Ischia e hanno operato le trattenute Irpef e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale nei mesi di novembre e dicembre 2022 i cui termini di versamento sono stati sospesi e sono previsti senza interessi e sanzioni in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2023 ovvero con rateazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo con scadenza entro il 16 di ogni mese partendo dal 16 settembre 2023.

Sezione 2

La sezione II deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'Irpef comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre i relativi versamenti.



La differenza rispetto alla sezione I è la presenza del punto 13 dove deve essere indicato il codice regione che viene rilevato dal modello F24 ovvero in caso di assenza di versamento dalla tabella SF che segue:

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	1.1	Marche	19	Umbria
0.4	Calabria	12	Molise	20	Valle d'Aosta
0.5	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Pualia	22	Sardogna R.S.S.
02 03 04 05 06 07	Friuli Vonezia Giulia	15	Saidogna	23	Sicilia R.S.S.
08	lazio	16	Sicilia	24	Valle d'Aosta R.S.S.

Sezione 3

Deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale con tutti i relativi versamenti.

Nel **rigo ST26** devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione del c.d. regime amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs.461/1997.






Nella **colonna 1** il codice ABI se attribuito;

Nella colonna 2 il codice identificativo internazionale BIC/Swift;

Nella **colonna 3** il codice fiscale italiano se attribuito;


Nella **colonna 4** la denominazione della Società o ente.

Nella **colonna 5** il codice Stato estero di cui alla tabella SG delle istruzioni.



Sezione 4

Deve essere compilata dagli intermediari abilitati ad applicare l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. Da c-bis) a c-quinques), del Tuir.



Trattasi di una sezione che deve essere compilata dai seguenti intermediari:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste italiane S.p.a.";
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. 58/1998;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 461/1997.

Nel caso in cui il versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero venga effettuato alla data di scadenza relativa ai versamenti dell'Irpef con applicazione della maggiorazione dello 0,40%, nel campo 2 è necessario indicare l'importo dell'imposta





dovuta e nel punto 8 indicare l'importo della maggiorazione.


Nel **rigo ST38** devono essere indicati:

- nella **colonna 1** il codice ABI, se attribuito;
- nella **colonna 2** il codice identificativo internazionale Bic/Swift;
- nella **colonna 3** il codice fiscale italiano, se attribuito;
- nella **colonna 4** la denominazione della società o dell'ente;
- nella **colonna 5** il codice dello Stato estero come da tabella SG di cui alle istruzioni.

I **righi ST 39** e successivi dovranno essere compilati in questo modo:

- nel punto 1 indicare il periodo di riferimento inteso come mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;
- nel punto 2 devono essere indicate le plusvalenze realizzate e gli altri redditi conseguiti nel corso dell'anno 2022, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel punto 3 viene indicato l'ammontare complessivo delle imposte di cui ai due punti precedenti compresa l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato;
- nel punto 4 l'importo del credito maturato a seguito dei versamenti dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, utilizzati dal sostituto in compensazione interna.
- Per la compilazione delle colonne da 5 a 14 è necessario seguire le istruzioni di cui alla sezione I per le medesime colonne.
- Al punto 10, va esposto il codice "Y" sia in caso di utilizzo del credito derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, sia per il versamento delle imposte sostitutive (rispettivamente codice tributo 1102 e 1140).

QUADRO SV







Nel quadro SV vengono indicati:

- le trattenute ed i relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2022 con riferimento all'anno 2021;
- le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2022;
- le trattenute relative alle addizionali comunali all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2022;
- le trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'Irpef a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2022 nonché ai relativi versamenti;
- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2022 effettuati entro la data di presentazione del modello 770/2023.

Le istruzioni precisano che non devono essere indicate le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2023 con riferimento all'anno 2022.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento.

Ai fini del versamento in F24 devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni interessati al versamento, mentre l'esposizione nel modello 770/2023 deve avvenire in forma aggregata, prendendo come riferimento la data di versamento.

Tutte le addizionali, ancorché riferite a comuni diversi tra loro ma versate nella stessa data devono essere esposte su un unico rigo.

Solo nell'ipotesi in cui non c'è coincidenza tra il periodo di riferimento, il codice tributo, note differenti al campo "10", nell'SV si procederà a compilare tanti righi pur se i versamenti sono stati effettuati nella stessa data.

Modalità di compilazione del quadro SV

Nella **colonna 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento che corrisponde al mese e all'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Le stesse modalità si seguono anche in caso di versamento a seguito di ravvedimento operoso.

Al campo 2 deve essere riportato l'importo:

- delle addizionali comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale; in questo caso gli importi a debito da assistenza fiscale versati in un unico rigo in F24, devono essere esposti nell'SV al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che andranno evidenziati





al successivo **punto 8**.

Nella **colonna 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato al campo 2.

Nella **colonna** 7 deve essere indicato l'importo corrispondente alla colonna "importi a debito versati" del modello F24 comprensivo di eventuali interessi indicati nella successiva colonna 8.

Nella **colonna 8** andranno evidenziati gli interessi trattenuti al soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale ma con retribuzione incapiente, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento operoso.

Nel caso in cui l'importo evidenziato nella colonna 7 è a seguito di ravvedimento operoso, deve essere barrata la casella della **colonna 9**;

La **colonna 10** contiene le note che seguono:

- B se il versamento si riferisce a trattenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, su somme e valori relativi al 2022 erogati entro il 12 gennaio 2023;
- D se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nei mesi di gennaio 2023;
- E se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nei mesi di febbraio 2023;
- F se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell'art. 8 decreto legge ottobre 2019, n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- K se nel rigo sono riportati i dati delle trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro SV intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF indicate nel quadro SV intestato al soggetto estinto;
- N se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate, di addizionale comunale all'IRPEF nonché del saldo e acconto, delle addizionali comunali all'IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- 5 se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- Z nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte;
- 1 Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022 (articolo 1, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25);
- 2 Se il versamento si riferisce ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi del comma 6-quater dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022). I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022;
- 3 Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022 ai sensi dell'articolo 22bis, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.





Nella **colonna 11** deve essere indicato il codice tributo;

Nel **punto 14** va indicata la data di versamento con particolare attenzione per le operazioni straordinarie e per le successioni.

Nella **colonna 15**, inserita a seguito delle sospensioni da Covid-19, deve essere indicato l'eventuale codice della causa di sospensione tra i seguenti:

- 5 Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell'anno di imposta 2019) su tutto il territorio nazionale ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 08.03.2020 e il 31.03.2020, come previsto dall'art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 D.L. n.104/2020
- 6 Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 01.04.2020 e il 31.05.2020 come previsto dall'art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 23/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 18, comma 7 del D.L. n. 23/2020, dall'art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 del D.L. n.104/2020.
- 7 Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 01.11.2020 e il 30.11.2020 come disposto dall'art. 7 del DL n. 149/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-ter del DL 137/2020.
- 8 Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione tra il 01.12.2020 e il 31.12.2020 come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 157/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-quater del DL 137/2020.
- 11 Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprendendole tra i versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021.
- 12 Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021.
- 14 Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dall'art. 1, comma 923 della Legge n. 234/2021, dall'articolo 7, comma 3-bis, del D.L. n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 34/2022, dall'articolo 39, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, dall'articolo 13 del D.L. n. 176/2022. I versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023 (art. 1, comma 160, Legge 29/12/2022 n. 197).
- 15 Se il sostituto di imposta che svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, ha operato ritenute e trattenute relative al mese di dicembre 2021 ovvero relative alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e prorogati al 31 luglio 2022 come previsto dal comma 6-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022).

Nella **colonna 16** deve essere indicato il totale dell'importo dei versamenti sospesi collegati alla causale di cui al punto 15.

Anche nel quadro SV è presente la novità della nota 16 con lo stesso significato che assume nel quadro ST.

QUADRO SX

Il quadro SX accoglie i valori riepilogativi:

- del credito 2021 che deriva dal precedente modello 770/2022 e che è stato oggetto






- di utilizzo in compensazione esterna tramite mod. F24 entro la data del 31 ottobre 2023;
- dei crediti sorti nel 2022 ed utilizzati in compensazione esterna tramite mod. F24, tenuto conto degli eventuali crediti che risultano dal quadro DI.

Attenzione:

- 1. l'ammontare dei suddetti crediti deve essere indicato al netto di importi recuperati in sede di operazioni di conguaglio. Perciò il loro utilizzo in compensazione va esposto al netto di eventuali riversamenti;
- 2. Non sono tenute a compilare il quadro SX le Amministrazioni dello Stato che, per il versamento delle ritenute, non fanno ricorso ai modelli di pagamento F24 ed F24EP.

Rigo SX1



Rigo SX1 colonna 1: deve riepilogare i crediti complessivi derivanti da ritenute, addizionali regionali e comunali, conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro nel corso dell'anno 2022 o di fine anno (compreso quelli effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2023 per il 2022). Vanno altresì riportati i crediti rivenienti da conguagli di imposte derivanti da precedenti tassazioni ad imposta sostitutiva e rideterminate con successiva tassazione ordinaria.

Rigo SX1 colonna 2: non è cambiato. Vi trovano esposizione i versamenti in eccesso che derivano dai quadri ST ed SV (ad eccezione dell'eccesso di versamento dell'imposta sostitutiva versata dalle Società di gestione del risparmio) ed il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato.

Rigo SX1 colonna 3: accoglie l'importo relativo all'eccedenza di imposta che risulta dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti.

Rigo SX1 colonna 4: deve essere indicato l'eventuale credito di imposta sul valore degli





immobili posseduti all'estero versata dalle società fiduciarie, che risulta dalla colonna 11 del rigo SO7 e ss.

Rigo SX1 colonna 5: riepiloga l'ammontare complessivo del credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute a titolo di acconto ai densi dell'art. 150, comma 2 del DL 34/2020 nel limite del 30% delle somme riportate al campo 476 della CU/2023 lavoro dipendente e al campo 22 della CU/2023 lavoro autonomo.

Rigo SX1 colonna 6: riepiloga l'ammontare dei crediti di cui alle precedenti colonne da 1 a 5 utilizzati in compensazione per il pagamento delle ritenute riportate nei quadri ST ed SV in F24 con i codici tributo 1627,1628,1629,1669,1671,1304,1614,1962,1963,155E,156 E,157E,158E, 159E, 160E, 161E.

Rigo SX2



Rigo SX2, colonna 1: riepiloga il credito che deriva da conguaglio di assistenza fiscale; **Rigo SX2, colonna 2:** riepiloga il credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione delle ritenute riportate nei quadri ST e SV a mezzo mod. F24 con i codici tributo 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E

Rigo SX3



Rigo SX3 colonna 1: contiene l'indicazione del credito riconosciuto per famiglie numerose relativo al periodo di imposta 2022.

Rigo SX3 colonna 2: contiene l'indicazione del credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir relativo all'anno 2022.

Rigo SX3 colonna 3: in cui indicare l'importo del credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale D.L. 457/1997 esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Attenzione: se il credito è presente nel predetto campo, deve essere compilato il rigo SX48.

Rigo SX3 colonna 4: deve esservi indicato il credito APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica), che l'Inps recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto.





Rigo SX3 colonna 5: in cui riportare l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1,2,3 e 4 utilizzati nel modello F24 (codici tributo 1632, 1633, 1634, 162E, 163E, 164E per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST.

Rigo SX4

Importo complessivo		_					
	5X4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2021	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito do utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
			2	3		5	4

Resta sempre strutturato su 6 colonne riepilogando i dati complessivi dei crediti e delle compensazioni effettuate nel corso dell'anno 2022.

Rigo SX4 colonna 1: in cui indicare i crediti che risultano dal modello 770/2022 (credito 2021). In particolare:

Ammontare del credito colonna 1 in caso di presentazione in un unico flusso				
SX 32(colonna 2- colonna 1) + SX 33 (colonna 2 - colonna 1) + SX 34 (colonna 2 - colonna 1)	SX 32 (colonna 2- colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso da lavoro dipendente e assimilati;			
	SX 33 (colonna 2 – colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;			
	SX 34 (colonna 2 – colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso dei redditi di capitale			


Attenzione: nell'ipotesi in cui si presenti un flusso che contiene i versamenti di due delle tre categorie di cui sopra, nella colonna 1 dovranno essere riportati i residui dell'anno precedente a cui tali crediti si riferiscono.

Rigo SX4 colonna 2: evidenzia il credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato in compensazione con modello F24 entro la data di presentazione del modello 770/2023, avente il 2021 come anno di riferimento.





Rigo SX4 colonna 3: vanno indicati tutti i maggiori crediti individuati con le note A, B, C, D, E, ed F della colonna 2 del quadro DI. In sostanza trattasi del maggior credito risultante da eventuale dichiarazione integrativa presentata nel 2022 di cui alla colonna 5 del quadro DI.



	Co	dice	fiscale	0													Nota	Periodo d'impost	a	Maggior credito
DII	l.	1	1	ı	1		p	01	-1		П	1	1	- 1		T.	2	3		,00,
DI2		1		1	1	10	1	14	- 1		1	1	1	- 1		1				,0
DI3		1	1	1	1		1	1			1	1	1							,0
DI4		1		1	1		Ī	1			L	1	4	- i						,0
DIS		1		1	1		1	1				1	4	- 1						0,
DI6		1		1	1		1				1	1	4							0,
DI7		1		1	1		1		1		1	1	4							,0
DI8				1	1		1		1		1	1	4							,0
DI9		1.		1	1		1		1		1	1	1	- 1		1				,0
DITO	0	1.		U	1		1	4	1		10	1	Ü	i		1				,0
DIII		1		L	1		1		- 1		10	1	1	1		1				,0
DI12	100	1		I	1		1	1	1		10	1	1	1		1				,0
DI13		1		L	1		1	1	1		1	1	1	- 1						.0
DI14		1		1	1		1		- 1		1	1	1	- 1						,0
DI15		1		1	-1		1		1		1	1	1	1						,0,
DI16		1		L	1	0	t		1		13	1	1),0
DI17	10	1		1	1		1	1	1		1	1	1							,0,
DI18	1	1		1	1		1		1			1	1							,0,
DI19		1	1		1		1		1		1	1	1							,0,
DI20		1	1	1			1		1		1	1	1	-						,0

Rigo SX4 colonna 4: indica il credito che scaturisce dalla presente dichiarazione come risultato della seguente operazione aritmetica:

Rigo SX 4 colonna 5: evidenzia il credito, pari all'importo di colonna 4 che si intende utilizzare in compensazione con il mod. F24.

Rigo SX4 colonna 6: trova indicazione l'importo di casella 4 chiesto a rimborso. Non potrà essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5. Nel caso in cui nella colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato





indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2023 compilando:

- Il frontespizio;
- Il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2022 non sono state operate ritenute alla fonte.

Ciò al fine di effettuare la scelta tra compensazione e rimborso.

Attenzione. Le istruzioni ricordano che nel caso in cui emerga un credito superiore a 5.000 €, il suo utilizzo nel corso del 2022, in compensazione orizzontale (con codice tributo 6781, 6782 e 6783) è subordinato al visto di conformità apposto nel frontespizio della dichiarazione. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F.	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fi	scale del C.A.F.
o al professionista	Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.I.gs. n. 241/1997	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione - Righi da SX32 a SX34

tiepilogo del credito	5X32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui tradento al consolidato	12
la utilizzare	SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi divensi	(di cui trasferito al consolidato	1
n compensazione	CV24	Collinson bush between the cold	All and the describing	1

La compilazione di questi righi è obbligatoria solo quando risulta un credito chiesto in compensazione (rigo SX4 colonna 5).

Rigo SX32 colonna 1: andrà compilato solo da chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Rigo SX32 colonna 2: si dovrà indicare l'ammontare del credito di cui al rigo SX4 col. 5 da utilizzare in compensazione, derivante da lavoro dipendente, assimilati ed equiparati nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato insieme al flusso "dipendente". È un valore comprensivo anche di quanto eventualmente riportato a colonna 1. L'importo che residua (SX32 colonna 2 – SX32 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6781 mod. F24 e codice tributo 166E per F24EP.

Rigo SX33 colonna 1: andrà compilato da chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Rigo SX33 colonna 2: andrà indicato l'ammontare del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione che deriva da ritenute su redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e da ritenute su contratti di locazione breve, nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso





"altre ritenute" venga inviato assieme al flusso "autonomo". L'importo è comprensivo di quanto eventualmente riportato a colonna 1

L'importo che residua per differenza tra le due colonne (SX33 colonna 2 – SX33 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6782 mod. F24 e 167E per F24EP.

Rigo SX34 colonna 1: andrà compilato da parte di chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Rigo SX34 colonna 2: trova indicazione l'ammontare del credito, da utilizzare in compensazione, che deriva da ritenute su redditi di capitale, imposte su redditi diversi di natura finanziaria, ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione il cui flusso "altre ritenute" venga inviato assieme al flusso "capitale". L'importo è comprensivo di quello riportato nella colonna 1.

L'importo che residua per differenza tra le due colonne (SX34 colonna 2-SX34 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6783 md. F24 e 168E nel mod. F24EP.

Righi da SX35 a SX46 -Riepilogo altri crediti

Si tratta di una sezione che riassume una serie di crediti non esposti in altre sezioni del modello.

Rigo SX35 - Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni).

Accoglie il credito che corrisponde alle ritenute di cui all'art. 25, ultimo comma del D.P.R. 600/1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 143/2005, da utilizzare in compensazione in F24 con codice tributo 6788.

Rigo SX 36- Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi).

Accoglie il credito che corrisponde alle ritenute di cui all'art. 26, ultimo comma del D.P.R. 600/1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 143/2005, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6787.

Rigo SX 37 - Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998.

In tale rigo troveranno indicazione i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento effettuato negli anni 1997 e 1998 dell'anticipo delle imposte da trattenere sul TFR all'atto della corresponsione.

Rigo SX 40 - Credito d'imposta delle riserve matematiche dei rami vita.

Si tratta di un rigo che deve essere compilato dalle società di assicurazione che hanno applicato sulle riserve matematiche dei rami vita l'imposta di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, per indicare il recupero delle relative somme versate. Tali somme costituiscono un credito da utilizzare in F24 con il codice tributo 6780 ovvero da





cedere a società o enti del gruppo.

Rigo SX41 - Ulteriore credito su imposta riserve matematiche.

Riguarda il credito maturato in forza di versamenti sulle riserve matematiche dei rami vita di cui al D.L. 209/2002, con codici tributo 1681 e 1682. Anche questo credito potrà essere utilizzato in compensazione ovvero ceduto a società o enti del gruppo.

Rigo SX42 - Credito di cui all'art. 1, comma 2 - sexies, del D.L. 209/2002.

Nel rigo SX42, troveranno esposizione i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri (codice tributo 1695); il credito potrà essere usato in compensazione ovvero ceduto a società o enti che appartengono al gruppo.

Rigo SX44 - Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo.

Sono tenuti alla compilazione di tale rigo:

- le SICAV;
- le società di gestione del risparmio;
- i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici.

Il rigo è rimasto invariato. Per la compilazione si rimanda alle istruzioni.

Rigo SX46 - Credito per acconto imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria.

Comprende i dati relativi al credito maturato a seguito di versamenti riferiti all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato.

Rigo SX47 - Credito Bonus riconosciuto



Il rigo SX47 deve essere compilato da tutti i sostituti di imposta che hanno riconosciuto fino a giugno 2020 il bonus Irpef ai sensi del D.L. 66/2014 cd. Bonus Renzi (80 euro) e non hanno ancora terminato il relativo recupero.

Rigo SX47 colonna 1: deve essere riportato il credito di cui al campo SX47 colonna 5 del modello 770/2022.

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, l'importo di colonna 1 deve comprendere anche il credito residuo del soggetto estinto; **Rigo SX47 colonna 4:** deve essere riportato l'ammontare del bonus utilizzato con codice





tributo 1655 nel modello F24 e 165E nel modello F24EP, fino al 16 marzo 2023.

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, nella colonna andrà evidenziato anche il credito utilizzato dal soggetto estinto; Nella colonna 5 deve essere esposto il credito residuo che può essere utilizzato dopo il 16 marzo 2023, comprensivo dell'eventuale importo indicato nel quadro DI con nota P.

Attenzione. Il campo deve essere uguale a:

SX47 Colonna 1 (residuo bonus anni pregressi)

SX47 Colonna 4 (bonus utilizzato in F24 nel corso del 2022 fino al 16 marzo 2023)

le somme riportate nel quadro DI dei righi nei quali la colonna note assume il valore P.

Rigo SX48 – Aiuti di Stato

SX48 Aiuti di Stato	Codice aiuto	Property Sample Sample		Codice attività ATECO	Settore	Costi agevalabili		
SX48 Aiuti di Stato						Importo aiuto spettante		

Attenzione: la compilazione del rigo SX48 è necessaria ed indispensabile ai fini della legittima fruizione dell'aiuto di Stato.

Contiene informazioni in materia di Aiuti di Stato e deve essere compilato da tutti i soggetti che hanno esposto nel rigo SX3 col.3 il credito d'imposta spettante in relazione al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale D.L. 457/1997 esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Devono compilare il medesimo quadro anche i sostituti di imposta con domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa che hanno usufruito delle agevolazioni per i versamenti delle ritenute di cui all'art. 42 bis co.1 D.L. n. 104/2020.

Il rigo si compone di 7 colonne ma le istruzioni al modello dettano indicazioni solo per la colonna 1, rimandando per le colonne da 2 a 7 alle istruzioni relative alle colonne con la medesima denominazione del rigo RS401 del quadro RS dei modelli REDDITI 2023.

RIGO SX48 colonna 1: va indicato:

- Il codice "1" per il credito d'imposta di cui all'art. 4 del D.L. n. 457/1997, esposto nel rigo SX3 col.3;
- Il codice "2" per il credito d'imposta di cui all'art. 42 bis co.1 D.L. n. 104/2020; **RIGO SX48 colonne da 2 a 7:** le istruzioni rinviano alle colonne aventi medesima denominazione del rigo RS401 del quadro RS dei modelli REDDITI 2023.





Rigo SX49 - Trattamento integrativo

SX49	Tratamento integrativo	Credito residuo	Credito moturato nell'anno	Credito recuperato eragato anno corrente	Credito da recuperare	Credito recuperato eragato anno precedente
3,47		Credito utilizzato in F24	Credito residuo			

Il rigo è riservato ai sostituti d'imposta che nel 2022 hanno riconosciuto ed erogato il trattamento integrativo di cui all'art. 1 co.4 D.L. n. 3/2020 come novellato dall'art. 1, comma 3 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

RIGO SX49 colonna 1: deve essere riportato il residuo credito rilevabile dal mod. 770/2022 al rigo SX49 col. 7. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito residuo del soggetto estinto.

RIGO SX49 colonna 2: deve essere riportato l'ammontare di quanto erogato a titolo di trattamento integrativo nell'anno 2022, al lordo degli eventuali importi recuperati e da recuperare che saranno riportati nelle successive colonne 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo da parte del soggetto estinto.

RIGO SX49 colonna 3: deve essere riportato il credito da trattamento integrativo riconosciuto nell'anno in corso e successivamente recuperato in occasione di conguaglio fiscale riversato a mezzo F24 col codice tributo 1701 e F24EP col codice tributo 170E come riportati anche nel quado ST. Tale somma deriva da recuperi (e non compensazioni) operati in quanto non spettanti e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti di imposta e coincide con quanto esposto del campo 393 della CU 2023 al netto di quanto già recuperato da precedente sostituto di imposta riportato al campo 400.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito riconosciuto e successivamente recuperato del soggetto estinto.

RIGO SX49 colonna 4: deve essere riportato quanto esposto al campo 394 della CU 2023 corrispondente al credito riconosciuto ma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio o non recuperati da altri sostituti di imposta.

RIGO SX49 colonna 5: deve essere riportato quanto esposto al campo 395 della CU 2023 per le quote di trattamento integrativo riconosciuto ma recuperato in forma rateale con codici tributo 1701 F24 e 170E F24EP, riportati anche nel modello ST con la nota P nel campo 10.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato del soggetto estinto.





RIGO SX49 colonna 6: deve essere riportato l'ammontare complessivo relativo al credito da trattamento integrativo utilizzato con il mod. F24 entro il 16 marzo 2023 con i codici tributo 1701 mod. F24 e 170E mod. F24EP.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito utilizzati nel mod. F24/F24EP del soggetto estinto.

RIGO SX49 colonna 7: deve essere riportato l'ammontare dell'eventuale credito residuale derivante dalla formula colonna 1 + colonna 2 – colonna 6 che può essere utilizzato dopo il 16 marzo 2023.

SANZIONI

Intermediari abilitati e sostituti devono osservare i termini di scadenza previsti per la presentazione del modello, al fine di non incorrere nelle sanzioni che seguono:

Omessa presentazione della dichiarazione

Nel caso in cui il modello 770/2023 non venga presentato, la sanzione amministrativa varia dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate con un minimo di euro 250. Tuttavia, se la dichiarazione è presentata prima della scadenza della presentazione della dichiarazione successiva ovvero prima dell'inizio di un eventuale accertamento, la sanzione oscilla tra il 60% e il 120% dell'ammontare delle ritenute non versate con un minimo di euro 200.

Tardiva presentazione della dichiarazione

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (per il 2023 entro il 29 gennaio 2024) comporta il pagamento di una sanzione a partire da euro 250.

Tardivo invio da parte degli intermediari abilitati

Per la tardiva e/o omessa presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti abilitati, è prevista la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.164.

È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nel caso in cui si debba procedere a correggere e/o integrare una dichiarazione già presentata, sarà necessario compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "correttiva nei termini". Il tutto deve avvenire entro il 31 ottobre 2023.







Dichiarazione integrativa

Nel caso in cui si voglia procedere a rettificare e/o integrare una dichiarazione dopo la scadenza del 31 ottobre sarà necessario procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa barrando la relativa casella.

Il presupposto per presentare una dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Sarà necessario indicare il protocollo della dichiarazione inviata da correggere e/o integrare. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.

Dichiarazione	Protocollo dichiarazione inviata	
megranva	dichididzione invidid	